

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale *con le seguenti:* gestione di servizi inerenti ai beni culturali.

****80. 28.** Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera a), sostituire le parole da: relativi ai beni culturali *fino a:* ai sensi dell' *con le seguenti:* inerenti ai beni culturali indicati nell'.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale *con le seguenti:* gestione di servizi inerenti ai beni culturali.

****80. 29.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 52, lettera a), sostituire le parole da: relativi *fino a:* individuati *con le seguenti:* inerenti ai beni culturali indicati.

80. 30. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera a), sostituire le parole: di interesse nazionale *con le seguenti:* , con esclusione della concessione dei beni a soggetti diversi da quelli statali.

80. 32. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera a), dopo le parole: interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* per quanto attiene alla gestione dei servizi,

80. 34. Tocci, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Ro-

berto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera a), sostituire le parole da: individuati ai sensi dell'articolo 2 *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* nel rispetto del vincolo di inalienabilità.

80. 35. Tocci, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con il divieto di dare in concessione a soggetti diversi di quelli statali la gestione dei beni.

80. 37. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

• **80. 38.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

• **80. 39.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 52, lettera b), sostituire le parole: servizi relativi ai *con le seguenti:* servizi per la fruizione dei.

80. 40. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Oli-

vieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera b), sostituire le parole: servizi relativi con le seguenti: servizi di fruizione relativi.

80. 41. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera b), sostituire le parole: beni culturali di interesse nazionale con le seguenti: gestione di servizi inerenti ai beni culturali.

***80. 42.** Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 52, lettera b), sostituire le parole: beni culturali di interesse nazionale con le seguenti: gestione di servizi inerenti ai beni culturali.

***80. 43.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 52, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per quanto attiene ai servizi finalizzati alla loro valorizzazione.

80. 44. Grignaffini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 53.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

80. 45. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sostituire il comma 56 con il seguente:

56. Tutti i contributi, ceduti e cartolarizzati dall'INPS, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, dovuti da aziende agricole ubicate nei territori colpiti da eventi calamitosi per almeno due anni consecutivi nell'ultimo triennio sono sospesi fino al 20 giugno 2003.

80. 46. Rossiello, Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Borrelli.

Al comma 58, dopo le parole: 31 maggio 2003 aggiungere le seguenti: contestualmente ad un riallineamento dei gradi e delle qualifiche del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle forze armate.

80. 47. Minniti, Bressa, Ruzzante, Molinari, Angioni, Fistarol, Pisa, Pinotti, Longo, Rotundo.

Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: 29 novembre 2002 aggiungere le seguenti: nonché le esigenze di ricostruzione delle aree della regione Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2001,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2003 con le seguenti. 200 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 50. Vigni, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: 29 novembre 2002 aggiungere le seguenti: ed al fine di realizzare gli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise, della Puglia e della Sicilia colpite dalle calamità naturali di cui al decreto-legge n. 245 del 2002 nonché gli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

80. 51. Vigni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Morgando, Jannuzzi, Verretti.

Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: del 9, 10 e 11 dicembre 2002 aggiungere le seguenti: ed al fine di realizzare gli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise, della Puglia e della Sicilia colpite dalle calamità naturali di cui al decreto-legge n. 245 del 2002 nonché gli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

80. 48. Vigni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi.

Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: 11 dicembre 2002 aggiungere le seguenti: nonché le esigenze di ricostruzione delle aree della regione Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2001,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2003 con le seguenti. 200 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

80. 49. Ruta, Alberta De Simone, Morando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 59, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Inoltre per fronteggiare le esigenze derivanti dai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre nel Molise, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore dei comuni, della regione Molise interessati dal sisma, per la loro ricostruzione. A tal fine in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 per l'aiuto alle regioni che contraggono i mutui di cui sopra e la spesa di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto in Molise. La sospensione dei termini attinenti agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria di cui al decreto-legge n. 245 del 4

novembre 2002 è estesa a tutti i contribuenti residenti nella provincia di Campobasso.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

80. 52. Ruta.

Al comma 59, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Inoltre per fronteggiare le esigenze derivanti dai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre nel Molise, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore dei comuni, della regione Molise interessati dal sisma, per la loro ricostruzione. A tal fine in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 per l'aiuto alle regioni che contraggono i mutui di cui sopra e la spesa di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto in Molise.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

80. 53. Ruta.

Al comma 59, ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 *con le seguenti:* sono autorizzati due limiti d'impegno quindicennali di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2004:-100.000

2005:-100.000

80. 54. Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 59, ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 *con le*

seguenti: 53 milioni di euro per l'anno 2003 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12 dell'articolo 94.

80. 57. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 59, ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 200 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 55. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Michele Ventura, Montecchi, Reduzzi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maioriti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 59, ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

80. 56. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di realizzare gli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise, della Puglia e della Sicilia colpite dalle calamità naturali di cui al decreto-legge n. 245 del 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 58. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di realizzare gli interventi di ricostruzione nelle zone del

Molise, della Puglia e della Sicilia colpite dalle calamità naturali di cui al decreto-legge n. 245 del 2002, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la spesa di 300 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 59. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 60.

80. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 60, sostituire le parole: 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA con le seguenti: 80 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA finalizzati all'accensione di un mutuo ordinario destinato a finanziarie la legge n. 266 del 1997, articolo 4, comma 3, interventi per l'industria aeronautica

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 62. Minniti, Bressa, Molinari, Fistarol, Lumia, Angioni, Pinotti, Luongo, Rotundo, Lucidi.

Al comma 60, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 61. Minniti, Bressa, Molinari, Fistarol, Lumia, Angioni, Pinotti, Luongo, Rotundo, Lucidi.

Al comma 60, aggiungere, in fine, le parole: e di ulteriori 50 milioni di euro per gli altri progetti del settore aerospaziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

80. 63. Tocci, Cialente.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 67)

ARTICOLO 81 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 81.

(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo).

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 68)

ARTICOLO 82 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 82.

(Continuità territoriale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni

di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nei limiti delle risorse già preordinate.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 69)

ARTICOLO 83 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 83.

(Mutui agevolati).

1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 61.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 83.

(Mutui agevolati).

Al comma 1, sostituire le parole da 10 milioni fino a 45 milioni con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003,

a 40 milioni di euro per l'anno 2004 e a 80 milioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra -l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti Democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

83. 1. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 70)

ARTICOLO 84 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 84.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici).

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa deli-

bera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.

8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo

sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici ».

10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 84.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DI-l'Ulivo.

- 84. 1. Realacci.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista..

- 84. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- 84. 3. Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e comunque ad esclusione degli

immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- • 84. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.

- • 84. 10. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione degli immobili tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dei beni demaniali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli aventi rilevante valore artistico, o storico, o culturale, o ambientale.

- 84. 11. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi gli immobili ricompresi nelle aree a elevato rischio idrogeologico nonché nelle aree del demanio idrico, forestale e marittimo e lacuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 12. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 non possono comunque riguardare le aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e

nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli immobili ricompresi in aree sottoposte ai vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non si applica il seguente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 sono escluse dall'applicazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 15. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: ad esclusione dei beni demaniali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 16. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 19. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: limitatamente ai beni ricadenti nelle aree definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idro-geologiche del territorio,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: ad esclusione dei territori inclusi

nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli aventi rilevante valore artistico, o storico, o culturale, o ambientale

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i beni immobili soggetti al trasferimento appartengano al demanio forestale, la delibera deve essere adottata previo parere vincolante dell'Ente Parco territorialmente competente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 25. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui i beni immobili di cui al presente comma ricadano nel territorio comunale, il trasferimento degli stessi può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al presente comma non produce il passaggio dei beni stessi al patrimonio disponibile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

• **84. 29.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale.

• **84. 17.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I beni immobili d'interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzioni, alienati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità

stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

84. 30. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

84. 31. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Non possono essere oggetto di trasferimento i beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, nonché delle regioni, delle province e dei comuni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4 dopo la parola 823 aggiungere le seguenti: , 824.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

84. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

b) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- 84. 34. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 84. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- • 84. 36. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- • 84. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Non sono comunque trasferibili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali

fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- l'Ulivo.

84. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Sono esclusi dalle operazioni di cui al comma 1 i beni immobili sottoposti a qualunque vincolo di tipo ambientale, paesaggistico, storico, artistico, archeologico e architettonico.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.

84. 39. Realacci.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 71)

ARTICOLO 85 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 85.

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna).

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con « denominazione di origine » o « indicazione geografica » ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva « prodotto nella montagna » seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione « prodotto nella montagna » è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 72)

ARTICOLO 86 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 86.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla

consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 86 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 86.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla ricostruzione delle aree

terremotate delle regioni Campania e Basilicata di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

86.1. Molinari, Lettieri.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 73)

ARTICOLO 87 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 87.

(Banconote e monete).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-*ter* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.

4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro

entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 74)

ARTICOLO 88 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 88.

(Disposizioni concernenti i consorzi agrari).

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero

delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma ».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicitari assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 88.

(Disposizioni concernenti i consorzi agrari).

Al comma 2, capoverso 7-bis, sopprimere le parole: in linea con gli scopi anche pubblicitari assegnati ai consorzi agrari.

88.1. Marcora, Rava, Banti, Loddo, Potenza, Ruggeri, Meduri, Pereda, Rosiello, Franci, Sedioli.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 75)

ARTICOLO 89 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 89.

(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET).

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro